



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
PROVINCIA DI VERONA

PIANO DI RECUPERO
SECONDO LA NORMATIVA DELLA L. 05-08-1978 N.457
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DI EDIFICIO RICADENTE IN ZONE INDIVIDUATE DAL COMUNE DI
BOSCO CHIESANUOVA, DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
PER CONDIZIONI DI DEGRADO

BOZZA DI CONVENZIONE
ai sensi dell'art.19 comma 2 lett. m) della L.R. 23-04-2005 n.11

A seguito della domanda presentata da,
in data n. tendente ad ottenere l'autorizzazione per la
realizzazione di un piano di recupero d'iniziativa privata relativo al proprio fabbricato sito a
Bosco Chiesanuova (VR) in Via/Piazza/Contrada e
censito in catasto al Foglio Mappali n.

L'anno (.....) il giorno (....) del mese di,
nella sede municipale, fra i Sigg.ri:

-, nato a (.....) il, domiciliato per la
carica a Bosco Chiesanuova (VR) in Piazza della Chiesa n.35, il quale dichiara di intervenire
al presente atto in nome, per conto ed in rappresentanza del:

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA, con sede municipale in Bosco Chiesanuova (VR),
Piazza della Chiesa n.35, numero di Codice Fiscale e numero di Partita IVA 00668140239,
nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con provvedimento del
Sindaco in data n. di protocollo a ciò autorizzato giusto verbale di
deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge,
che in copia autentica al presente atto si allega sotto la lettera "A" nonché in forza di
determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. del

-, nato/a a (.....) il, domiciliato/a a
..... (.....) in n.,
Codice Fiscale

-, nato/a a (.....) il, domiciliato/a a
..... (.....) in n.,
Codice Fiscale

che nel prosieguo del presente atto verranno indicati come "la Ditta Concessionaria", si
conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – ATTUAZIONE DEL PIANO.

La Ditta Concessionaria, che presta al Comune di Bosco Chiesanuova la più ampia ed illimitata
garanzia per la proprietà e disponibilità degli immobili sopra descritti, si impegna a dare esecuzione al
Piano di Recupero, di cui alla domanda in premessa, secondo gli elaborati di progetto già agli atti del
Comune, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi da questo e dai
seguenti derivanti, per se stessa ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.2 – DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'.

La Ditta Concessionaria dichiara di essere proprietaria delle aree interessate dal Piano di Recupero
oggetto della presente convenzione.

Art.3 – OPERE DI URBANIZZAZIONE.

La zona interessata dal Piano di Recupero, è completamente urbanizzata per cui la Ditta
Concessionaria si impegna unicamente al pagamento delle quote di urbanizzazione di cui alla Legge
28-01-1977 n.10 e successive Leggi Regionali, così come recepito dal Comune di Bosco Chiesanuova
con deliberazione di C.C. n.112 del 20-12-1985 e successiva Deliberazione di G.C. n.25/09 del 20-02-
2009.

Art.4 – CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – MONETIZZAZIONE.

Considerata l'esiguità dell'area da reperire per la dotazione degli standard previsti dal D.M. 02-04-1968
n.1444, è corretto, in forma sostitutiva, prevederne il pagamento al Comune il quale, anche ai sensi
dell'art.4 del citato D.M., utilizzerà la somma per il reperimento di aree previste dal vigente P.R.G. per
usi pubblici. Pertanto la Ditta Concessionaria si impegna al pagamento della quota di urbanizzazione
primaria come detto al precedente art.3 e secondaria ai sensi della Legge 28-01-1977 n.10 e
successive leggi regionali, così come recepito dal Comune di Bosco Chiesanuova con deliberazione di
C.C. n.112 del 20-12-1985 e successiva Deliberazione di G.C. n.25/09 del 20-02-2009.

Art.5 – IMPEGNO A PARTECIPARE AD INIZIATIVE LOTTIZZATORIE.

Qualora, con l'attuazione del presente Piano di Recupero, non venissero esaurite le capacità edificatorie di proprietà della Ditta Concessionaria, la stessa si impegna, fin d'ora, a partecipare a tutte le iniziative urbanistiche ed edilizie che potessero essere attuate dal Comune o da privati con l'assenso del Comune.

Art.6 – ACCERTAMENTI.

Il Comune, su richiesta della Ditta Concessionaria, sottopone ad accertamento di conformità tutte le opere di cui al presente Piano di Recupero. Per tale accertamento, il Responsabile dell'Area Tecnica, si avvale di liberi professionisti scelti fra una terna indicata dagli ordini professionali. Le spese sono a carico della Ditta Concessionaria. In caso di disaccordo sulle risultanze, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati, il primo dalla Ditta Concessionaria, il secondo dal Comune ed il terzo di comune accordo fra le parti interessate; in caso di mancato accordo ci si rivolgerà al Presidente del Tribunale di Verona.

Art.7 – CONCESSIONI EDILIZIE.

Il Responsabile dell'Area Tecnica rilascerà il Permesso di Costruire, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Recupero, dopo l'approvazione della delibera.

Art.8 – TEMPI DI ESECUZIONE.

La Ditta Concessionaria si impegna ad iniziare le opere previste nella richiesta di Permesso di Costruire entro 1 (un) anno dalla data del Permesso di Costruire e ad ultimarle entro 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori. Il Piano ha efficacia per 10 (dieci) anni, decorso il termine stabilito per l'esecuzione del Piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del Piano di Recupero è possibile presentare un nuovo Piano per il completamento della parte inattuata.

Prima della scadenza, il Comune può prorogare la validità del Piano per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni.

Art.9 – ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse.

Art.10 – CONVENZIONE DEFINITIVA.

La Ditta Concessionaria si impegna a stipulare la relativa convenzione definitiva entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione dell'intervenuta approvazione della deliberazione di cui all'art.7

Art.11 – REGIME FISCALE.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per la convenzione definitiva, sono a carico della Ditta Concessionaria con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della Legge 28-06-1943 n.666.

Art.12 – TRASCRIZIONE.

La Ditta Concessionaria autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari.

Data _____

LA DITTA CONCESSIONARIA (timbro e firma) _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA (timbro e firma) _____